



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

DIVISIONE IV - INQUINAMENTO ATMOSFERICO,  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

Alla Direzione generale  
per le valutazioni e le  
autorizzazioni ambientali

**SEDE**

[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

e.p.c. Al Comitato Nessun Dorma  
Via Cesare Battisti, 30  
**84030 Montesano sulla Marcellana**  
**(SALERNO)**

Pratica N. ....

Ref. Alimento: .....

**OGGETTO:** Legge n. 239/2004. Articolo 1, comma 26. Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti appartenenti alla R.T.N. Stazione Elettrica 220/150 kV di Montesano e raccordi per la connessione alla RTN. **EL 351**

Si trasmette, per gli eventuali seguiti di competenza, copia della nota, priva di data, del Comitato Nessun Dorma relativa ad osservazioni formulate sulle opere elettriche indicate in oggetto, sottoposte a procedura per la verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto la stessa non risulta indirizzata anche a codesta Direzione.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Paola Schiavi)



Comitato Nessun Dorma  
Via Cesare Battisti n.30  
84030 Montesano sulla Marcellana (SA)

nucleare

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il

Div. IV-Infrastrutture e sistemi di rete via Molise,2 00187 Roma

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare  
D.G. per i rifiuti e l'inquinamento - Divisione IV -Inquinamento atmosferico  
acustico ed elettromagnetico  
via Colombo ,44 00147 Roma

### OSSERVAZIONI

OGGETTO: "Stazione elettrica 220/150 kv di Montesano e dei raccordi aereo/cavo per la  
connessione alla RTN", in comune di Montesano sulla Marcellana (SA)" EL -351.  
Procedimento di " Verifica di assoggettabilità alla VIA "

La sottoscritta arch. Teresa Rotella, in qualità di Presidente del Comitato di cittadini  
"Nessun Dorma" di Montesano sulla Marcellana , associazione portatore di interessi  
diffusi a tutela del territorio inteso come "situazione giuridicamente rilevante",  
relativamente al ridimensionamento della stazione elettrica per la cui realizzazione è  
stata avviata la procedura di autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo  
Economico, già approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 377 del  
2010, con la presente comunicazione formula le seguenti osservazioni:

Si tratta di un'opera assolutamente illegittima posta a soli 7 metri dal torrente  
"Pantanelle" che, unitamente alle "Acque dell'Imperatore", compare nell'elenco  
ufficiale dei corsi d'acqua pubblici tutelati dalla legislazione italiana (art. 142 lett. C)  
del D. Lgv. 42/2004), è **priva di Valutazione di Impatto Ambientale**. Vero è che il  
D.D. n. 377 del 14/07/2010, a cui il progetto in questione fa riferimento, è stato adottato  
senza tener conto del fatto che l'unico parere favorevole dato dalla Commissione Via  
era quello relativo al progetto in cui la stazione elettrica risultava ubicata, inizialmente,  
nel Comune di Casalbuono (come ampiamente sostenuto e documentato dalla Regione  
Campania Settore Ambiente con comunicazione del 18/06/2013 prot.n. 435821  
avviando, come detto, il procedimento in autotutela ai sensi dell'art. 29 del  
d.lgs.152/2006 e rt. 1 commi 138-142 L.R. Campania n.5 del 6.5.2013 e confermato,  
con atto n.224266/2014 del 31.3.2014 ). La società TERNA, invece di produrre la  
documentazione idonea alla valutazione del pregiudizio ambientale arrecato dalla  
realizzazione del progetto di Stazione Elettrica e documentare l'effettivo conseguimento  
del VIA per il rilascio dell'autorizzazione della stazione elettrica connessa all'impianto  
eolico della ditta Essebisse; richiesta dalla Regione Campania, ha inviato in data 11  
settembre 2015, al Ministero per le Attività Produttive e Ministero dell'Ambiente,



domanda di "Autorizzazione ai sensi della D.L. 239/2003 art. 1-sexies per il progetto di "Ridimensionamento".

Ad ogni modo, pur a prescindere da tale circostanza, nel caso di cui alle presenti osservazioni, il ridimensionamento del progetto, per poter essere approvato, non può non essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, trattandosi di una vera e propria variante per cui, anche alla luce di quanto stabilito proprio nei decreti dirigenziali n. 53 del 19/01/2010 e n. 772 dell'11/09/2008, è necessario che *"il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura."*

\* \* \*


La stazione elettrica di Montesano Sulla Marcellana compare nel Piano di Sviluppo del 2011 che è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 02/10/2012. Con nota Prot. DG PBAAC/34.19.04./6285/2012 del 29.02.2012, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale per il Paesaggio – Servizio IV – Tutela e Qualità del Paesaggio ha comunicato il parere con prescrizioni nell'ambito della Valutazione Ambientale strategica del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale Terna S.p.A. relativo all'anno 2011. A pag. 15 si precisa che *"Fermo restando quanto sopra espresso, si riportano di seguito le principali criticità territoriali evidenziate da alcuni uffici periferici del MiBAC."* **Le criticità evidenziate con riferimento alla Regione Campania, riguardano anche la stazione elettrica di Montesano Sulla Marcellana.** Il MiBAC ha rilasciato un parere positivo con prescrizioni, molte delle quali disattese dalla Terna S.p.A. come l'analisi decisionale delle soluzioni progettuali alternative con l'applicazione dei criteri ERPA (Esclusione, Repulsione, Problematicità e Attrazione) evitando le aree tutelate dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Ebbene, come già segnalato, nella zona in cui ricade l'opera, e nello specifico, a 7 metri dalla stessa, scorre il torrente "Pantanelle", che unitamente a "Acque dell'Imperatore", compare nell'elenco ufficiale dei corsi d'acqua pubblici tutelati dall'art. 142 lett. c) del D. Lgv. 42/2004. La zona in cui ricade l'intervento è, dunque, una zona di inedificabilità assoluta. Infatti l'art. 96 del r.d. n. 523 del 1904 elenca una serie di "lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese". Come affermato costantemente dalla giurisprudenza, il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dalla lettera f) dell'art. 96, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi,



torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cass. civ., SS.UU., 30.07.2009, n. 17784) e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (Cons. Stato, Sez. V, 26.03.2009, n. 1814; Id., Sez. IV, 12.02.2010, n. 772; Id., Sez. IV, 22.06.2011, n. 3781; Trib. Sup. acque pubbl., 15.03.2011, n. 35; ivi riferimenti ulteriori). E' ben vero che la lettera f) dell'art. 96 commisura il divieto alla distanza "stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località" e in mancanza di queste lo stabilisce alla distanza "minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi". Senonché, come è stato più volte affermato in giurisprudenza, alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua, il rinvio alla normativa locale assume carattere eccezionale. Tale normativa, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell'art. 96, in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (cfr. Cass. civ., SS. UU., 18.07.2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29.04.2011, n. 2544) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 05.11.2012 n. 5619). Peraltro il Consiglio di Stato sez. IV, 22.06.2011, n. 3781 ha precisato che "Il divieto di costruzione di opere a meno di 10 metri dalla sponda del fiume, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere inderogabile in quanto diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, con la conseguenza che nessuna opera costruita in violazione di tale divieto può essere sanata".

\* \* \*





Da aggiungere che l'opera dista a soli 25 m. dalla prima abitazione ed a 500 m., in linea d'aria, dalle scuole!!! Tale situazione comporterebbe una palese violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), relativo al "principio di precauzione", introdotto dal Trattato di Maastricht del 1993 secondo il quale la politica comunitaria in materia ambientale è appunto fondata sul **principio della precauzione** che è stato sancito anche sul piano internazionale dalla Dichiarazione della Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo del 1992 laddove si è affermato che, **qualora esista il rischio di danni gravi o irreversibili (nel nostro caso il danno potrebbe derivare dall'inquinamento elettromagnetico prodotto dalla costruenda stazione elettrica), la mancanza di piena certezza scientifica non può costituire il pretesto per rinviare l'adozione di misure efficaci per la prevenzione del degrado ambientale.**

L'art. 32 Cost. sancisce che: "*la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite ai non abbienti*".

La salute deve essere intesa sia come libertà che come diritto sociale. La prima garantisce all'individuo il divieto di ingerenza da parte dello Stato o dei terzi, in modo che possa esercitare in piena libertà quelli che sono i propri diritti senza, ovviamente, interferire con la sfera altrui. La seconda, al contrario, presuppone, per la sua realizzazione, un intervento dello Stato laddove l'individuo si trovi in una situazione di difficoltà.

Tra i vari profili del diritto alla salute inteso come libertà, rientra anche quello relativo al diritto all'ambiente salubre in quanto l'eventuale danno ambientale può arrecare un pregiudizio immediato all'integrità psico-fisica dell'individuo. Una recente frontiera di tale profilo è quella della tutela contro le emissioni elettromagnetiche, tutela che spetta, sulla base della vigente legislazione, esclusivamente allo Stato. Ricordiamo, infatti, la L. quadro n. 36/2001 che, unitamente alla promozione dell'innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ha individuato i mezzi e gli strumenti per il perseguimento della tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli Enti competenti a disciplinare i singoli ambiti di tutela, fissando limiti di esposizione inderogabili. Tuttavia il rispetto di tali limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute -il principio è stato affermato anche dalla Cassazione con sentenza n. 9893/2000. riguardante proprio un caso di inquinamento



elettromagnetico- (Tribunale di Palermo, Sez. III civile - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008),  
sentenza n. 5953). Tale impostazione appare la più coerente

